



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Firenze

Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:

dr. Giovanni Bronzini                      Presidente

dr. Simonetta Liscio                      Consigliera

dr. Flavio Baraschi                      Consigliere rel.

nella causa iscritta al n. 1242 / 2016 RG

vertente tra

████████████████████

Avv. Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra  
appellante

e

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Avvocatura Dello Stato  
appellato

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 284/2016 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 15.6.2016

all'udienza 25 gennaio 2018 con, dispositivo e contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Il Tribunale di Lucca, con la decisione impugnata, ha respinto la domanda proposta da ██████████ nei confronti del Ministero dell'Interno con la quale era chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 L. 266/2005 per le lesioni permanenti riportate in data 18.7.2006.

In particolare, quel giorno il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri, si trovava (insieme ad un collega, entrambi in borghese) su un treno poiché gli era stato comandato di recarsi presso una Commissione Medica per essere sottoposto a visita. I due si erano presentati al capo treno in virtù di una convenzione regionale all'epoca vigente in base alla quale gli appartenenti alle Forze dell'Ordine potevano viaggiare gratis sui mezzi Trenitalia ma "in cambio" dovevano presentarsi al capotreno al momento della salita a bordo e intervenire a richiesta del personale per garantire la sicurezza. Il controllore aveva quindi richiesto l'intervento dei due per aiutarlo a far scendere un gruppo di extracomunitari i quali, senza biglietto, avevano occupato uno scompartimento del treno. Una volta all'esterno del treno, questi ultimi cominciarono a tirare sassi contro il convoglio e il ricorrente ne rimaneva colpito, subendo un trauma cranico.

Il primo giudice, superata l'eccezione di difetto di giurisdizione, nel merito ha respinto la domanda sul presupposto che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, l'evento lesivo deve essere riconosciuto dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative, che a loro volta implicano l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che esponano l'operatore a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti.

In concreto, riteneva che l'evento, per quanto sia avvenuto in occasione di servizio, non fosse riferibile ad un rischio che trascenda quello ordinario connesso all'attività di Istituto.

Scrivendo infatti il Tribunale: "A prescindere dalla difficile configurabilità di una vera propria missione (che presuppone la sussistenza di un'operazione militare o di polizia con oggetto e finalità specifiche), posto che al ricorrente era stato comandato di sottoporsi a visita medica, non paiono in alcun modo sussistenti particolari condizioni ambientali od operative (come sopra meglio descritte) che abbiano comportato una peculiare e più intensa esposizione a rischio rispetto all'ordinaria attività di servizio di controllo a bordo di un treno. Si ricorda infatti, come sopra già argomentato, che gli appartenenti alle Forze dell'Ordine sono ontologicamente esposti al pericolo e pertanto è onere di parte richiedente allegare e provare, in relazione agli accadimenti dedotti, un quid pluris di rischio specificamente attinente ai compiti di Istituto svolti che sia idoneo a configurare una



maggior gravosità del proprio operato rispetto all'attività ordinariamente effettuata.

In sostanza, il ricorso aveva equiparato i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio, con quelli ulteriori propri delle vittime del dovere. Per contro, a quest'ultimo fine sarebbe stato necessario dimostrare ulteriori condizioni operative che avessero elevato l'ordinario rischio cui sono soggetti i militari, normalmente esposti ai pericoli connessi al proprio servizio.

██████████ appella alla sentenza con i seguenti motivi.

Errata applicazione dell'art. 1 comma 563 della legge 266 del 2005: Secondo l'appellante per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, quindi, il comma 563 ora postula unicamente la prova della causalità diretta tra le lesioni subite e quelle specifiche attività, senza bisogno di dimostrare "maggiori rischi", essendo stati questi già preventivamente valutati e normativamente ammessi dallo stesso Legislatore in quelle ipotesi di servizio delineate alle lettere da a) a f) del comma 563.

Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 564 L.266/2005 e dell'art.1 D.P.R. 243/2006. Egli, infatti, in abiti civili, disarmato e munito del solo tesserino di riconoscimento, su richiesta del controllore aveva dovuto far fronte a cinque nordafricani che, privi di biglietto, si erano resi colpevoli della illegittima intrusione nella cabina pilota del treno ed erano rimasti inamovibili dinanzi alle reiterate richieste di abbandonare il convoglio, formulate prima dal controllore e poi dai due carabinieri. L'attività portata avanti con fermezza da ██████████ quindi, si presentava sin dall'inizio con rischi intrinseci di certa rilevanza a cui andava ad aggiungersi, nel susseguirsi degli eventi, l'ulteriore straordinaria circostanza della inaspettata ulteriore condotta criminosa dei cinque delinquenti, che una volta scesi dal treno, scagliavano pietre contro i carabinieri e il controllore.

Chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza impugnata e con vittoria di spese, fosse dichiarato lo status di vittima del dovere ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge, nonché dichiarato l'obbligo all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art.3 comma 3 D.P.R. 243/2006, con condanna al riconoscimento in suo favore dei benefici assistenziali e degli emolumenti conseguenti, oltre interessi legali della domanda.



Il MINISTERO DELL'INTERNO si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello.

\*\*\*\*\*

L'appello è fondato.

A ben vedere, gli unici aspetti controversi nel presente giudizio riguardano la qualificazione giuridica dei fatti, e non il loro materiale svolgimento, come detto documentato e pacifico.


In particolare, non essendo controverso che le lesioni riportate dall'appellante in conseguenza dell'aggressione subita in data 18 luglio 2006 si fossero verificate nel corso di un'attività istituzionale da questi svolta nell'ambito della convenzione esistente tra l'Arma dei Carabinieri e le Ferrovie dello Stato, il nucleo fondamentale della motivazione di rigetto della domanda, ribadito ancora nelle difese del Ministero appellato, risiede nel fatto che tale aggressione fosse, o meno, dipesa da un rischio ulteriore rispetto all'ordinario svolgimento delle mansioni.

Giova allora ricordare il dato normativo.

L'art. 1 della legge 266/2005 prevede: comma 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.

Comma 564: Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

L'art. 1 del D.P.R. 243 del 2006 chiarisce che: b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente



sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

La qualificazione giuridica decisiva per la soluzione del caso in esame si risolve in base ai principi di diritto di recente enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 10792/2017 secondo la quale per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato in una delle attività ivi elencate, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.

Infatti, secondo le S.U., tale comma 563, a differenza del successivo comma 564, non prevede come necessario il ricorrere di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando che l'evento dannoso si sia verificato in uno dei casi ivi previsti.


Nel caso specifico, l'azione durante la quale lo ██████████ è stato colpito ben può essere ricompresa tra quelle attività indicate nel comma 563 ed in particolare nella lettera a) contrasto ad ogni tipo di criminalità o nella lettera b) svolgimento di servizi di ordine pubblico.

In ogni caso, anche qualora si ritenesse necessario un rischio specifico, ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, tale requisito ben può essere individuato nella circostanza che lo ██████████ quel giorno, pur operando in una attività di servizio, era in borghese e disarmato e quindi certamente esposto ad un rischio ulteriore rispetto a quello che avrebbe corso qualora fosse stato in divisa ed armato.

L'appello quindi merita accoglimento.

Spese

Le spese di primo e di secondo grado, in base al principio della soccombenza, sono a carico del Ministero dell'Interno e si



liquidano, secondo i criteri del DM 55/2014, in € 3.972,00 per il primo grado ed € 3.308,00 per l'appello.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello:

**Dichiara lo *status* di vittima del dovere dell'appellante ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge nonché l'obbligo dell'amministrazione al suo inserimento nel relativo elenco tenuto dal Ministero dell'Interno e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Interno al riconoscimento dei benefici assistenziali e degli emolumenti conseguenti, oltre interessi legali;**

**Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo e di secondo grado, complessivamente liquidate in €. 7.280,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.**

Firenze, 25 gennaio 2018

Il Presidente

Giovanni Bronzini



Il Consigliere estensore

Flavio Baraschi

